



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crld.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N° 171 del 29/11/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Risultati gare del 11.11.2018

Promozione

Pag. 2

Giustizia sportiva

Promozione

Pag. 3/4

1. Risultati Gare dell'11.11.2018

		PROMOZIONE				
GIRONE:	C					
DATA	GIORNATA					
11/11/18	11/A	VIRTUS OLYMPIA ROMA SB	ATLETICO TORRENOVA	1986	2 - 3	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 29.11.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 11/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIRTUS OLYMPIA ROMA SB - ATLETICO TORRENOVA 1986

Visti gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe pervenuti a questo Organo Giudicante in data 28/11/2018 alle ore 17.17.

- Per indebita presenza alla fine del primo tempo nella zona antistante gli spogliatoi di persona non identificata riconducibile alla società. Tale soggetto l'arbitro lo riconosceva fra gli aggressori a fine gara.
- Perché propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale gravi offese e minacce.
- L'arbitro riferisce che a fine partita, nel fare rientro negli spogliatoi notava il cancello che separa la zona riservata ai tesserati e l'area tribuna era aperto. Da detto cancello entravano tre soggetti mescolandosi fra calciatori e dirigenti. Uno di detti soggetti colpiva violentemente con uno schiaffo al volto l'arbitro all'altezza dello zigomo facendolo barcollare. Immediatamente dopo l'arbitro veniva colpito con un altro schiaffo che gli faceva perdere l'equilibrio facendolo cadere a terra battendo la testa e perdendo i sensi.
- L'assistente arbitrale n. 2, che come prassi è il primo ufficiale di gara a fare rientro negli spogliatoi, a fine gara notava due individui intenti a scavalcare il cancello che divideva l'area spogliatoi dalla tribuna.
- Detti individui avvicinavano l'arbitro colpendolo con due forti schiaffi. Riferisce l'assistente che l'arbitro cadeva in terra a peso morto battendo la nuca, provocandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue. I due aggressori si sono dileguati precipitosamente.
- L'arbitro è stato soccorso prontamente dal massaggiatore della società ATLETICO TORRENOVA che con il proprio efficace intervento metteva in sicurezza l'arbitro che correva il rischio di soffocare.
- L'assistente arbitrale n. 1, riferisce che alcuni tifosi tentavano di sfondare un cancello chiuso con catena.
- All'interno degli spogliatoi, a fine gara sostavano estranei riconducibili alla società che tenevano comportamento minaccioso nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.
- L'arbitro, con autoambulanza, veniva trasportato al Policlinico Umberto I di Roma e ricoverato fino al 23.11.2018 con diagnosi di trauma cranico, focolai contusivi-emorragici in sede basale, fronte olfattoria con notevole prevalenza sinistra, ove si rileva una raccolta ematica di 3 cm. Prognosi di gg 60 (sessanta).

Questo Organo Giudicante, considerato che per quanto indicato non può che applicarsi quanto prevede il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 14 dal titolo "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori" che dispone per fatti violenti commessi in occasione delle gare sia interne che esterne sul proprio impianto sportivo, la sanzione dell'ammenda, per le società non appartenenti alla sfera professionistica, da 500,00 euro a 15.000,00 euro.

La norma, pertanto, non prevede l'esclusione dal campionato di competenza. Come recita il codice la responsabilità delle società per i fatti compiuti dai propri sostenitori, è, infatti, differente rispetto ai casi di responsabilità oggettiva per fatti compiuti da propri tesserati.

Inoltre, considerata la gravità del fatto si ritiene opportuno infliggere la sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 del CGS nella misura di cui in dispositivo.

Questo Organo Giudicante dovendo scrupolosamente attenersi alle norme vigenti

In virtù degli artt. 14 e 18 del CGS

DELIBERA

CU 171 LND/4

- a) Di infliggere alla società VIRTUS OLYMPIA ROMA SB l'ammenda di euro 5.000,00, nonché la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva.
- b) Di disporre, con decorrenza immediata, l'obbligo, di disputare le gare interne in totale assenza di pubblico fino al 31.05.2019.

Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della FIGC per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 ATLETICO TORRENOVA 1986

Perché propri sostenitori in campo avverso, a seguito della realizzazione di una rete da parte della propria squadra, facevano esplodere un petardo e lanciavano in campo una bottiglietta che, tuttavia, non colpiva alcuno.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2019

CORSI LUCIANO (VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)

Perché, a fine gara teneva nei confronti della terna arbitrale comportamento intimidatorio minacciandola gravemente. Per mancanza di assistenza dovuta all'arbitro a fine gara(RAA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2018

ALVITI YURI (ATLETICO TORRENOVA 1986)

Allontanato per proteste nei confronti della terna arbitrale, alla fine del primo tempo reiterava altre proteste. (RAAA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DE PALMA DANIEL (VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)

Perché, a fine gara teneva nei confronti della terna arbitrale comportamento intimidatorio minacciandola gravemente. Per mancanza di assistenza dovuta all'arbitro a fine gara(RAA)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PASQUETTO FABRIZIO (VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)

Espulso per proteste nei confronti dell'arbitro rivolgeva ad un assistente arbitrale gravi minacce a fine gara.

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al

Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 14 dicembre 2018

Publicato in Roma il 29 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli